

  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni"  
IGLESIAS



R. Branca

**LICEO SCIENTIFICO "G. Asproni"**  
**LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO**

**LICEO ARTISTICO "R. Branca"**  
**(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)**

E-mail: [cais01300v@istruzione.ite-mail](mailto:cais01300v@istruzione.ite-mail)  
[certificata:cais01300v@pec.istruzione.it](mailto:certificata:cais01300v@pec.istruzione.it)  
SITO WEB: [www.liceoasproni.it](http://www.liceoasproni.it)

CIRC. N. 16

Iglesias, 14 settembre 2023

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA-Collaboratori scolastici  
AL DSGA  
ALL'ALBO

Al sito: [www.liceoasproni.it](http://www.liceoasproni.it)

**Oggetto: Direttiva sulla Vigilanza alunni-responsabilità e obblighi del personale Docente e ATA-a.s. 2023/24**

Come nei precedenti anni scolastici al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento di tutte le attività scolastiche previste nel PTOF, si impartisce al personale in indirizzo la seguente direttiva, contenente i principali riferimenti normativi e le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza da parte della stessa scrivente. Le disposizioni che seguono sono tese ad prevenire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a episodi di omissa vigilanza.

La presente circolare vuol quindi riportare all'attenzione delle SS.LL. in indirizzo le indicazioni sulla gestione della vigilanza degli alunni e sulla responsabilità che di conseguenza grava sull'Istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici, ciascuno per le proprie competenze.

**Per i docenti** la vigilanza è uno degli obblighi di servizio previsti dal CCNL 2006/2009, dove per es. il dispositivo dell'art. 29 comma 5 prevede che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli studenti e studentesse ed adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli in aula.

**Per i collaboratori scolastici** lo stesso CCNL all'art. 44 prevede "funzioni di accoglienza e sorveglianza connesse all'attività delle Istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione col Dirigente Scolastico e col personale docente"; nella Tabella A del suddetto contratto si fa esplicito riferimento alla funzione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

Pertanto, tutto il Personale in indirizzo dovrà attenersi alle disposizioni sotto riportate. I collaboratori scolastici faranno anche riferimento al Piano di lavoro per il Personale ATA, in adozione nel corrente anno

scolastico, stilato dal Direttore dei servizi generali amministrativi.

La vigilanza sugli studenti costituisce un preciso obbligo per il personale interessato discendendo dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

**L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività** e nell'ambiente scuola si rende assolutamente necessario nei seguenti contesti:

- Ingresso degli alunni nell' edificio scolastico
- Svolgimento delle attività didattiche
- Cambi di turno dei docenti
- Ricreazione
- Vigilanza sugli studenti bisognosi di assistenza
- Vigilanza durante l'uscita dall'Istituto
- Vigilanza durante gli spostamenti Aula/palestra/laboratori
- Uso delle attrezzature
- Svolgimento attività di Scienze Motorie
- Trasferimenti degli alunni in occasione di visite didattiche, etc.
- Viaggi di istruzione, visite guidate.

#### **VIGILANZA ALL'INGRESSO**

La vigilanza all'ingresso della struttura scolastica è garantita dai collaboratori scolastici dalle ore 8,20; nei casi di pioggia l'ingresso degli alunni sarà anticipato di 5 minuti, per quanto possibile e compatibilmente col numero del personale in servizio in quella giornata. I collaboratori scolastici garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni.

#### **VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA**

Il responsabile della vigilanza è il docente nell'unità oraria di riferimento e nel luogo in cui l'attività si svolge (aula, laboratorio, palestra ecc.).

Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto alla presenza in aula alle ore 8,25 (cfr. CCNL). Il docente che durante lo svolgimento dell'attività didattica si allontana, non per futili motivi, deve, prima di allontanarsi, incaricare il collaboratore scolastico in servizio nel reparto di vigilare sugli allievi sino al suo ritorno. Nell' intervallo di tempo in cui gli sono affidati Il collaboratore scolastico è direttamente responsabile per i danni subiti dagli alunni in caso di omessa vigilanza. Qualora all'inizio della lezione il docente risulti assente, il collaboratore scolastico dovrà immediatamente comunicare al Dirigente scolastico, o a un suo collaboratore, l'assenza del docente, assicurando la vigilanza per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

**Al cambio d'ora non è consentito agli allievi lasciare la propria aula, sarà cura del docente subentrante concedere il permesso di uscire.** Se il discente chiede di allontanarsi dall'aula poco prima del cambio dell'ora sarà cura del docente informare il collega che gli subentra .

**E' concesso agli alunni di allontanarsi dalla classe per periodi di tempo molto brevi ,uno per volta,** solo per motivate e urgenti richieste caratterizzate da esigenze eccezionali; in questo caso l'alunno dovrà spiegare al docente presente in classe la meta da raggiungere e il motivo dello spostamento; il docente ne valuterà la liceità, l'eccezionalità, l'urgenza e i tempi di attuazione.

## **VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DOCENTE IN CLASSE**

I collaboratori scolastici sono tenuti all'assidua vigilanza durante i cambi turno degli insegnanti.

I docenti che iniziano il servizio giornaliero o provengono da ora di intervallo sono tenuti a farsi trovare all'ingresso dell'aula in attesa dell'uscita del docente.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega; qualora l'attesa si prolunghi oltre i cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio nel reparto; in questo caso il collaboratore scolastico provvederà a comunicare al Dirigente o suo collaboratore il ritardo del docente al fine di provvedere all'eventuale sostituzione.

Nel caso il docente abbia lezione nell'ora successiva, lascia la classe al suono della campana, recandosi nell'aula in cui dovrà svolgere la lezione successiva, dopo essersi assicurato la vigilanza della classe da parte dei collaboratori in servizio nel reparto.

I collaboratori scolastici hanno sempre il dovere di accertare ritardi o assenze improvvise dei docenti nelle classi e di comunicarli immediatamente al Dirigente scolastico o al suo collaboratore per evitare la mancanza di vigilanza in classe, nel contempo assicurando la vigilanza fino alla sostituzione del docente assente.

## **VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE**

La pausa ricreativa rappresenta un momento critico in cui la vigilanza sul comportamento degli studenti deve essere massima, esercitata con diligenza, prudenza e perizia, al fine di evitare che si arrechi danni alle persone e alle cose. **La vigilanza sugli allievi durante la ricreazione, per tutta la sua durata e fino a che non siano rientrati in aula tutti gli alunni, è assicurata dai docenti in servizio nella classe all'inizio dell'intervallo (docenti della terza ora, compresi docenti di sostegno) e dai collaboratori scolastici (per questi ultimi presso il reparto di pertinenza).**

Come per lo scorso anno scolastico si raccomanda la turnazione di tutti i docenti in servizio per garantire la quotidiana sorveglianza oltre che in aula anche nell'aree esterne; la vigilanza dovrà essere assicurata da tutti i docenti, in quanto trattasi di responsabilità diretta e individuale.

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, la ricreazione verrà effettuata esclusivamente all'interno delle proprie aule e nei corridoi di pertinenza.

## **VIGILANZA SUGLI STUDENTI BISOGNOSI DI ASSISTENZA SPECIFICA**

In conseguenza dello specifico bisogno, la vigilanza è assicurata dal docente di sostegno in base all'orario di servizio, nonché dal collaboratore scolastico temporaneamente incaricato.

## **VIGILANZA IN USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio nei rispettivi reparti, effettuano la vigilanza, assicurando il regolare deflusso dalle uscite dell'Istituto così come indicate dalla segnaletica affissa negli anditi e nelle singole aule.

## **VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI AULA/PALESTRA/LABORATORI**

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

## **VIGILANZA NELL'USO DELLE ATTREZZATURE**

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.

Questa responsabilità non deriva solo dagli obblighi contrattuali ma è ascrivibile alla normativa specifica sulla sicurezza come previsto dal d.lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti le regole d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti capiscano e osservino puntualmente le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; -
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo didattiche della scuola.

#### **VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE.**

I docenti devono avere la consapevolezza che ogni spostamento con le classi necessita di particolari accorgimenti improntati alla prudenza, in quanto su di essi incombe la responsabilità del trasferimento degli allievi dai locali scolastici alla palestra. I docenti di scienze motorie valuteranno preventivamente le condizioni degli impianti e delle attrezzature utilizzati e la tipologia delle attività motorie da proporre agli studenti. I docenti terranno in debito conto eventuali certificate richieste di esonero dall'attività motoria.

#### **VIGILANZA NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE.**

La vigilanza degli studenti, nel corso di visite e viaggi, spetta a tutti i docenti accompagnatori, che adotteranno particolari accorgimenti improntati alla massima prudenza durante ogni spostamento, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione delle attività.

Al riguardo, si ricorda quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione:

*"l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso".*

Si tratta quindi di una responsabilità contrattuale diretta derivante dal vincolo che sorge tra la scuola e la famiglia al momento dell'iscrizione e che impegna la scuola stessa all'attenta vigilanza in tutte le situazioni sopra indicate, compresi appunto i viaggi d'istruzione e le visite guidate.

#### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Riassumendo, si evidenzia che la vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico; riguarda

innanzitutto i docenti ma anche i collaboratori scolastici e in diverse forme e titolo il dirigente scolastico (eventuale omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

Le forme di responsabilità imputabili al personale scolastico nei casi di omessa vigilanza sono:

- La responsabilità civile contrattuale ( ascrivibile ad es. al danno che un alunno procura su se stesso) ed extracontrattuale ( ascrivibile ad es. al danno che un alunno procura ad altri alunni o a cose) Entrambi i tipi di responsabilità implicano un risarcimento danni verso terzi (verso gli alunni le loro famiglie, etc..)
- La responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri ascrivibili allo status di pubblico dipendente);
- La responsabilità amministrativa e patrimoniale (solo per effetto di condotta dolosa o colposa del dipendente);
- La responsabilità penale (per violazione di norme penalmente sanzionabili).

Il quadro normativo assegna alla scuola, ovvero al personale docente, ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il compito della vigilanza degli studenti per tutto il tempo in cui sono affidati dalle famiglie alla scuola ,ovvero dal momento dell'ingresso a quello di uscita degli studenti, compreso il tempo destinato alla ricreazione, con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto all'età degli studenti.

In merito alla responsabilità civile extracontrattuale, si riportano le principali disposizioni normative del Codice civile:

✓ **Art 2043:** *“Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “.*

✓ **Art. 2047:** *“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” .*

✓ **Art. 2048:** *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza.*

*Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*

Occorre inoltre ricordare che l'**art. 61 della L. n. 312/80** limita la responsabilità patrimoniale del docente soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza. Questa delimitazione introduce il principio della surroga dell'Amministrazione al personale medesimo nella responsabilità civile, fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave del personale scolastico. L'onere della prova è a carico del docente, cioè l'insegnante si libera della “responsabilità” se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e se, nonostante l'impedimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è quindi richiesta la prova liberatoria cioè la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

**Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione**, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I giudici riconoscono la responsabilità per colpa grave del docente legata principalmente al ruolo dello stesso, unico soggetto, in quanto presente, che avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.

Tuttavia, il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà proporzionale all'età (è sicuramente più rigoroso per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria) e al grado di maturità degli alunni. La vigilanza è comunque dovuta anche agli alunni maggiorenni. A tal proposito La Corte di Cassazione, con

sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti agli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale della Scuola di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni da osservare per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica. Quindi se è vero che il raggiungimento della maggiore età, per come stabilito dalla giurisprudenza, attenua i doveri di vigilanza degli insegnanti sugli alunni, poiché *"in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto"* (C.C. n. 12424/1998), resta comunque fermo il principio **che l'aver raggiunto la maggiore età non preclude gli obblighi che scaturiscono dal vincolo giuridico, anche in termini di vigilanza, che sorge tra l'alunno e l'istituto che lo ospita.** (cfr. Cass. n. 11751/2013). Pertanto si evince che il dovere di vigilanza sugli studenti maggiorenni risulta attenuato ma non annullato.

Per una maggiore e approfondita informazione si suggerisce la lettura di una rassegna stampa sulla culpa in vigilando visionabile ai seguenti link:

[Omessa vigilanza: iter giudiziario e analisi delle sentenze](#)

[Responsabilità docenti nella sorveglianza degli alunni: sentenza Corte di Cassazione](#)

[La responsabilità degli insegnanti nella qualità di precettori ai sensi dell'art. 2048 c.c.](#)

[Responsabilità dell'insegnante: ultime sentenze](#)

**Si invita tutto il personale in indirizzo ad un'attenta lettura della presente circolare che verrà inviata anche via mail al personale in indirizzo.**

Si raccomanda il massimo e puntuale rispetto delle presenti disposizioni e si confida nella consueta e collaudata collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale, a tutela dell'incolumità dei nostri studenti e studentesse e del benessere scolastico di tutta la nostra comunità educante.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daria Pisu  
Firma autografa ai sensi dell'art. 3,  
c.2 Dl.vp 39/93